



DELIBERA N. 399  
19 maggio 2021

Fasc. Anac n. 2805/2020

## Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett.d) d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Presidente della società *omissis*.

## Riferimenti normativi

Art. 7 co. 2 lett.d) d.lgs. 39/2013

## Parole chiave

Presidente con deleghe gestionali dirette

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

## Delibera

### Considerato in fatto

Da verifiche compiute da questa Autorità, è emersa la possibile sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett.d) in capo al Presidente della società *omissis* (in breve *omissis*), Dott. *omissis*, in quanto nell'anno precedente all'assunzione di tale incarico ricopriva l'incarico di Amministratore Unico della società *omissis*

In particolare è emerso che:

- dal 19/06/2017 al 6/11/2020 ha rivestito l'incarico di Amministratore Unico della società *omissis*;
- dal 05/07/2019 ad oggi è anche Presidente del C.d.A. della società *omissis*.

Pertanto con nota prot. Anac n. *omissis* del *omissis* è stato comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza ai soggetti interessati nel quale si è contestata la possibile sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett.d) ai sensi del quale "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

*d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione".*

Con nota acquisita al prot. Anac n. *omissis* del *omissis*, l'Avv. *omissis* ha prodotto memorie a difesa nelle quali ha censurato le contestazioni e richiesto l'archiviazione del procedimento per le seguenti ragioni:

- la società *omissis* non sarebbe qualificabile quale ente di diritto privato in controllo pubblico, in quanto sarebbe solo partecipata da soggetti pubblici, poiché pur in presenza di una partecipazione di maggioranza di più amministrazioni (Comune di *omissis* e *omissis*) non sussisterebbe un controllo pubblico congiunto tra queste ultime, in quanto *omissis* non detiene il potere di nomina degli amministratori. Il controllo pubblico non potrebbe essere presunto in presenza di comportamenti univoci concludenti, ma dovrebbe risultare da norme di legge, statuto o patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni strategiche e finanziarie delle società, che non sussistono nel caso di specie;
- l'incarico di Presidente non rientrerebbe nella definizione di amministratore di cui alla lett.l) in quanto lo Statuto della società *omissis* prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini nel suo ambito un Amministratore Delegato, previa indicazione dei soci privati, a cui sono delegate tutte le attribuzioni ed i poteri relativi all'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della società, con facoltà di impegnare



la società stessa per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli riservati al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

Inoltre, l'interessato sostiene che neppure dagli specifici poteri attribuiti tramite procura possa derivare la qualificazione di tale incarico quale titolare di deleghe, rappresentando che ove necessario si procederà alla revoca di alcune deleghe specifiche (rapporti con i sindacati, Linee guida Aziendali; Pianificazione strategica; investimenti strategici, Area produttiva). Non deterrebbe, invece, le deleghe relative all'area contrattuale, i rapporti con i dipendenti, rapporti con i soci, rapporti con i fornitori.

Con nota acquisita al prot. Anac n. *omissis* del *omissis*, il Sindaco della Città di *omissis* ha presentato le proprie controdeduzioni, sostenendo che:

- la società *omissis* non rientrerebbe nella definizione di cui alla lettera c) art. 1 co. 2 d.lgs. 39/2013 in quanto la seconda parte di tale disposizione ("oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi") richiamata nell'odierno procedimento si riferirebbe esclusivamente agli enti diversi dalle società. Tanto troverebbe conforto nelle disposizioni previste dal Testo Unico sulle società partecipate n. 175/2016, le quali non prevedono tra i criteri per qualificare una società in controllo pubblico il potere di nomina degli amministratori.

Inoltre le disposizioni statutarie escluderebbero che la società *omissis* possa essere qualificata in controllo pubblico, essendo invece a semplice partecipazione pubblica maggioritaria, in quanto la presenza del socio privato sarebbe imprescindibile per l'amministrazione della società: per la valida costituzione dell'Assemblea è necessaria, infatti, la presenza dei soci titolari di almeno il 51% delle azioni del capitale, purché siano rappresentate le diverse categorie di azioni; analoga disposizione è prevista per la valida costituzione del consiglio di amministrazione; l'amministratore delegato è nominato su designazione del socio privato.

### **Considerato in diritto**

Nel caso in oggetto viene in rilievo l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7 co. 2, ultima parte, lett.d) d.lgs. 39/2013, sopra riportato.

Gli elementi costitutivi attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

1) essere o essere stati nell'anno antecedente (cd. "periodo di raffreddamento") presidente o amministratore delegato di enti diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e le loro forme associative della stessa regione;

2) ricoprire in destinazione l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

1. Requisito in provenienza: presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e le loro forme associative.

Il Dott. *omissis* dal 19/06/2017 al 6/11/2020 ha rivestito l'incarico di Amministratore Unico della società *omissis*.

- Natura giuridica della società *omissis* quale ente di diritto privato in controllo pubblico

Affinché un ente possa essere considerato ente di diritto privato in controllo pubblico occorre verificare che siano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 2 lett.c) del d.lgs. n. 39/2013, secondo il quale devono intendersi per tali: *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*.

La disposizione in esame contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di governance.

Quanto al requisito funzionale, vi è da dire che, secondo quanto indicato dall'art.2 dello Statuto, alla società è affidato lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali. In particolare la società potrà svolgere le attività di gestione di farmacie di cui il Comune di *omissis* è titolare, delle aree verdi, degli impianti di illuminazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, delle aree di parcheggio e dei servizi cimiteriali.

Per quanto attiene il requisito di governance, la società è interamente partecipata dal Comune di *omissis*, il quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come stabilito dall'art. 1 dello Statuto.

Pertanto, senza alcun dubbio la società *omissis* è un ente di diritto privato in controllo pubblico del Comune di *omissis*.

- Natura giuridica dell'incarico di Amministratore Unico rivestito dal Dott. *omissis*.

L'art. 7, co. 2 d.lgs. 39/2013 rimanda alle definizioni individuate nell'art. 1, co.2 e, per quanto qui di interesse, alla lett. l) la quale definisce gli "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di privati in controllo pubblico" individuandoli negli incarichi di *"Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di ogni altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato [...]"*.

La titolarità di poteri gestionali risulta insita nella carica di amministratore unico della società e tale assunto risulta confermato dalle disposizioni statutarie. Infatti, l'art. 11 dello Statuto dispone che la società è amministrata da un amministratore unico e il successivo art. 12 investe l'organo amministrativo di tutti i poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato all'assemblea per legge e in forza dello statuto.

Tanto considerato, l'Amministratore Unico è organo di gestione della società *omissis* e, pertanto, non sorgono dubbi circa la sua riconducibilità alla suddetta definizione.

Pertanto, si ritiene sussistente il requisito in provenienza richiesto dall'art. 7, co. 2 d.lgs. 39/2013.

2. Requisito in destinazione: amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.



In data 05/07/2019 il Dott. *omissis* è stato nominato Presidente del C.d.A. della società *omissis*. (in breve *omissis*).

Anche in relazione a tale incarico occorre analizzare preventivamente la natura giuridica della società menzionata e successivamente quella dell'incarico in essa rivestito dal Dott. *omissis*.

Sul tema della qualificazione di un ente quale società in controllo pubblico rispetto alle definizioni di cui al d.lgs. 39/2013 questa Autorità si è espressa nella delibera n.859 del 25 settembre 2019, recante "*Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.*", nella quale si è evidenziato che "*giòva sottolineare che alcune disposizioni della legge 190/2012 e dei decreti attuativi, nel riferirsi a società ed enti di diritto privato utilizzano criteri diversi per l'individuazione del controllo pubblico, attribuendo rilievo a elementi sintomatici del coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni. [...]*".

Per tale ragione, l'Anac ha ritenuto che "*Rimangono comunque ferme le disposizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 39/2013 per l'individuazione degli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.*".

Tanto trova conferma nelle disposizioni del d.lgs. 175/2016 ed in particolare nell'art. 11 co. 14 ai sensi del quale "*Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*".

Pertanto, rimanendo ferme le disposizioni contenute nell'art. 1 d.lgs. 39/2013, ivi incluse le "definizioni" dei soggetti sottoposti alla disciplina sulle inconfiribilità/incompatibilità, bisogna accertare se la *omissis* possa essere qualificata quale "ente di diritto privato in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. c) secondo il quale devono intendersi per tali "*le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*".

La disposizione in esame contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di governance.

Per quanto attiene il requisito funzionale, la *omissis* è una società a prevalente partecipazione pubblica costituita ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 267/2000, il cui oggetto sociale da statuto consiste nella gestione di servizi pubblici e/o di pubblica utilità quali la gestione integrata dei rifiuti e dei servizi di igiene ambientale, gestione delle aree verdi e dei servizi cimiteriali, gestione della segnaletica stradale.

Dunque non vi sono dubbi sull'integrazione del requisito funzionale.

Per quanto attiene il requisito di governance, le parti hanno dedotto che l'art. 1, comma 2, lett. c) nel definire la nozione di "ente di diritto privato in controllo pubblico" si applicherebbe alle sole società rispetto a cui il socio pubblico esercita un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., mentre la seconda parte della definizione troverebbe applicazione con riguardo agli enti diversi dalle società.

Non si ritiene che la prospettata lettura possa accogliersi. Se il legislatore avesse voluto tenere distinte le categorie di soggetti lo avrebbe espressamente disposto: invero, con l'inciso "anche in assenza di una

partecipazione azionaria” e con l’uso della congiunzione “anche” il legislatore ha ammesso che la seconda parte si possa applicare anche nell’ipotesi in cui vi sia una partecipazione azionaria e pertanto anche negli enti in forma societaria.

Circa la composizione societaria di *omissis*, i soci pubblici, che detengono il 51% delle azioni, sono:

- Comune di *omissis*: 49,0%, ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- *omissis* (ex *omissis*): 2,00%. Si tratta di una società a capitale pubblico locale in controllo da parte di 21 Comuni.

Il socio privato, che detiene il 49,00 % delle azioni, è la società *omissis*

Alla luce della composizione societaria si ritiene che la società rientri nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013, in quanto, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2359 c.c., l’art. 1, co. 2, lett. c) identifica gli enti di diritto privato in controllo pubblico non solo in quei soggetti giuridici sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., ma anche in quegli enti “*nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*”.

Ebbene l’art. 10 dello Statuto prevede che “La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione [...]”. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione il socio Comune di *omissis* avrà sempre diritto a nominare, due, tre, quattro componenti a seconda che in consiglio sia composto da tre, cinque o sette consiglieri”. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 “Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall’Assemblea dei soci su designazione del Comune di *omissis*”.

Dunque, secondo quanto stabilito nello statuto, il socio pubblico Comune di *omissis* ha il potere di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché designare il Presidente.

Pertanto, si ritiene che la società *omissis*, ai fini dell’applicazione del d.lgs. 39/2013, sia qualificabile quale ente di diritto privato in controllo pubblico secondo la definizione di cui all’art. 1, co. 2 lett. c).

Per completezza di trattazione si rappresenta che con atto del Consiglio comunale di *omissis* n. *omissis* del *omissis* 2021, dunque successivamente all’avvio del procedimento di vigilanza, recante “*Approvazione trasformazione società in house e atti correlati e conseguenziali – affidamento servizi pubblici locali – approvazione relazione ex art. 34, co. 2 D.l. 179/2012 – variazione ommissis*” è stata approvata la trasformazione della *omissis* in società in house del Comune di *omissis*, attraverso l’acquisto delle quote private.

In merito alla natura giuridica dell’incarico di Presidente del C.d.A. della *omissis* occorre verificare la riconducibilità alla definizione di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 1, co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013 sopra richiamata.

Circa le funzioni attribuite dallo Statuto al Presidente, queste rientrano nell’ambito di quei poteri di rappresentanza della società, ordinariamente attribuiti al Presidente (art. 16 “*La rappresentanza della società e la firma sociale, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale sia amministrativa che giuridica, dinanzi ai giudici speciali e alla Corte Costituzionale, la nomina dei difensori mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti spettano congiuntamente o disgiuntamente a scelta dell’Assemblea che nomina il Consiglio al Presidente e all’Amministratore Delegato*”).



Dall'esame della visura camerale emerge, tuttavia, che al Dott. *omissis* sono state conferite nel tempo importanti deleghe gestionali.

In particolare risulta che con atto del 30/01/2020, dunque successivamente all'atto di nomina, sono stati attribuiti "oltre i poteri di rappresentanza generale della società ai sensi del vigente statuto sociale, disgiuntamente i poteri nelle aree di seguito indicate:

- a1) l'area legale;
- a2) i rapporti con i sindacati;
- a3) i rapporti con gli enti;
- a4) relazioni pubbliche.

Sono altresì delegati disgiuntamente al Presidente del C.d.A. e all'Amministratore delegato i poteri nelle aree di seguito indicate:

- c1) l'area contrattuale (stipulare contratti per l'ordinaria gestione della società);
- c2) i rapporti con i dipendenti;
- c3) i rapporti con i soci;
- c4) i rapporti con i fornitori (compiere acquisti per l'ordinaria gestione della società).

Sono infine delegati congiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato i poteri nelle aree di seguito elencate:

- d1) linee guida aziendali;
- d2) pianificazione strategica;
- d3) investimenti strategici;
- d4) area produttiva (per la fase iniziale);
- d5) rapporti con banche ed enti finanziari".

Attualmente, come emerge dalla visura camerale aggiornata e come puntualizzato dall'Avv. *omissis*, invece, risultano attribuiti tutti i poteri di cui sopra ad eccezione di quelli individuati dalle lettere c1, c2, c3 e c4, che sono stati evidentemente revocati.

Ebbene, anche con riferimento alle deleghe attualmente attribuite (a1) l'area legale; a2) i rapporti con i sindacati; a3) i rapporti con gli enti; a4) relazioni pubbliche; c1) linee guida aziendali; c2) pianificazione strategica; c3) investimenti strategici; c4) area produttiva) si ritiene che esse, con particolare riferimento a quelle indicate nelle lettere a1), c1), c2), c3) e c4), siano sintomatiche di non indifferenti competenze gestorie.

Pertanto non sorgono dubbi sul fatto che all'Avv. *omissis*, anche se con atto successivo a quello di nomina, siano state attribuite competenze di gestione diretta della società.

In tal caso, l'inconferibilità dell'incarico di Presidente non si applica con riferimento all'atto di conferimento dell'incarico avvenuto in data 05/07/2019 ma all'atto di conferimento delle deleghe gestionali dirette avvenuto in data 30/01/2020 e successivamente in data 30/12/2020.

Si precisa che la rinuncia alle deleghe, opzione prospettata dall'interessato, non è da sola sufficiente a inibire l'operatività dell'ipotesi di inconferibilità in esame, in quanto trattandosi di un caso di inconferibilità e non di incompatibilità, la rimozione delle deleghe non consente di sanare retroattivamente la violazione dell'art. 7, i cui effetti operano ex tunc.

Inoltre anche nel caso di rinuncia alle deleghe, si evidenzia che le stesse potranno essere legittimamente riaffidate ai sensi del d.lgs. 39/2013, a seguito del decorso del periodo di un anno di raffreddamento a decorrere dalla cessazione dell'incarico di amministratore Unico della società *omissis*, avvenuto in data 6/11/2020.

In tema di calcolo del periodo di raffreddamento, questa Autorità si è espressa nella delibera n. 445 del 27 giugno 2020 nella quale ha espresso la seguente massima: *"Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l'effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconferibile"*.

Ad avviso dell'Autorità questa interpretazione è necessaria per rispettare in concreto la misura fissata dal legislatore, al fine di evitare facili elusioni. L'interesse pubblico alla tutela dell'immagine e all'imparzialità dell'azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, che costituiscono il cardine dell'organizzazione e dell'attività della pubblica amministrazione, perseguiti dal d.lgs.39/2013, devono considerarsi prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di svolgere attività che danno luogo ad inconferibilità.

Tutto ciò considerato e ritenuto

#### **DELIBERA**

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett.d) dell'incarico di Presidente con deleghe gestionali dirette della società *omissis* a decorrere dalla data del 30/01/2020, con conseguente applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013 all'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;

All'esito dell'attuale accertamento compiuto dall'Autorità, il RPCT della *omissis* deve:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità - come accertata dall'ANAC - e la conseguente nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto ed adottare i provvedimenti conseguenti;

2. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed avviare il relativo procedimento, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie;

-il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell'effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico;



- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;
- il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra;
- la società è tenuta a pubblicare copia della presente delibera, nella versione anonimizzata approvata dal Consiglio dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione".

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 maggio 2021

*Per il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente